

Circolare speciale Decreto Sostegni-bis

Contributo a fondo perduto aggiuntivo

Art. 1, cc. 1-4

- Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data del **26.05.2021** e, inoltre, hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
- Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella **misura del 100% del contributo già riconosciuto** ai sensi dell'art. 1 D.L. 41/2021, ed è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
- Al contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 7, 1° p., 9 e da 13 a 17 D.L. 41/2021.

Contributo a fondo perduto alternativo

Art. 1, cc. 5-15

- Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
- Il contributo è **alternativo al contributo a fondo perduto aggiuntivo**.
- I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 D.L. 41/2021, abbiano beneficiato del contributo aggiuntivo del 100%, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo. In tal caso, il contributo aggiuntivo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate sarà scomputato da quello da riconoscere ai sensi della presente disposizione. Se dall'istanza per il riconoscimento del presente contributo alternativo emerge un contributo inferiore rispetto al contributo aggiuntivo, l'Agenzia non darà seguito all'istanza stessa.
- Il contributo a fondo perduto alternativo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data del 26.05.2021, agli enti pubblici, nonché ai soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir (società di partecipazioni).
- Il contributo alternativo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonché ai soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021**.
- Il contributo alternativo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1.04.2020 al 31.03.2021** sia inferiore **almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi **del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020**. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
- Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto **applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021** e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020 come segue:
 - a) **60%** per i soggetti con ricavi e compensi **non superiori a 100.000 euro**;
 - b) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro**;
 - c) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro**;
 - d) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro**;
 - e) **20%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**.
- Per i soggetti che **non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021**, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2020 al 31.03.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1.04.2019 al 31.03.2020 come segue:

- a) **90%** per i soggetti con ricavi e compensi **non superiori a 100.000 euro**;
 - b) **70%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro**;
 - c) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro**;
 - d) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**;
 - e) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**.
- Per tutti i soggetti, l'importo del contributo alternativo **non può essere superiore a 150.000 euro**.
 - Il contributo alternativo **non concorre** alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
 - A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tal fine, non si applicano i limiti di cui all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.
 - Al fine di ottenere il contributo alternativo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.
 - L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica** per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».
 - Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva l'istanza può essere presentata esclusivamente **dopo la presentazione della comunicazione riferita al 1° trimestre 2021**.
 - Ai fini del contributo alternativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 9 e da 13 a 17 D.L. 41/2021.

Nuovo contributo a fondo perduto basato sul peggioramento dei risultati economici

Art. 1, cc. 16-27

- Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
- Il nuovo contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data del 26.05.2021, agli enti pubblici, nonché ai soggetti di cui all'art. 162-bis Tuir (società di partecipazioni).
- Il nuovo contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, nonché ai soggetti con ricavi o **compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021**.
- Il nuovo contributo a fondo perduto spetta a condizione che vi sia un **peggioramento del risultato economico di esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020**, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'Economia.
- L'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato **applicando la percentuale** che sarà definita con decreto ministeriale **alla differenza del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 25 D.L. 34/2020, degli artt. 59 e 60 D.L. 104/2020, degli artt. 1, 1-bis e 1-ter D.L. 137/2020, dell'art. 2 D.L. 172/2020, dell'art. 1 D.L. 41/2021 e dei contributi aggiuntivo e alternativo di cui al presente D.L. 73/2021.
- Per tutti i soggetti l'importo del nuovo contributo **non può essere superiore a 150.000 euro**.
- Il nuovo contributo **non concorre** alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
- A scelta irrevocabile del contribuente il nuovo contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. A tali fini, non si applicano i limiti di cui all'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010, all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.
- Al fine di ottenere il nuovo contributo a fondo perduto soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.
- L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.
- L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica** per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio utili per il calcolo del peggioramento del risultato economico di esercizio e dell'importo del contributo.
- L'istanza per il riconoscimento del nuovo contributo può essere trasmessa solo se **la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021**.
- Ai fini del nuovo contributo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, cc. 9 e da 13 a 17 D.L. 41/2021.
- L'efficacia delle misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Contributo a fondo perduto residuale

Art. 1, c. 30

- Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell'Economia, le eventuali risorse non utilizzate per il contributo aggiuntivo e il contributo alternativo, nonché le eventuali risorse non utilizzate per il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021 sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti **titolari di reddito agrario** di cui all'art. 32 Tuir, nonché ai **soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021**, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 D.L. 41/2021 o del contributo alternativo. Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo e ogni elemento necessario all'attuazione della presente disposizione sono determinati con decreto del Ministro dell'economia.

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Art. 2

- Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto di disposizioni normative, sia stata disposta, nel **periodo intercorrente fra il 1.01.2021 e il 26.05.2021**, la **chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi**, nello stato di previsione del Mise è istituito un fondo, denominato "Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
- I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'art. 1 D.L. 41/2021 e dell'art. 1 della presente disposizione, con decreto ministeriale. Con il medesimo decreto si provvede, altresì, a individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.
- I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19».

Estensione e proroga credito d'imposta canoni di locazione

Art. 4

- Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28 D.L. 34/2020, a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
- Ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso **tra il 1.04.2020 e il 31.03.2021 sia inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1.04.2019 e il 31.03.2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.01.2019.
- Ai soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2° periodo d'imposta antecedente a quello in vigore al 26.05.2021**, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28, cc. 1, 2 e 4 D.L. 34/2020, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei **mesi da gennaio 2021 a maggio 2021**.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Credito d'imposta sanificazione e acquisto di Dpi

Art. 32

- Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo della banca dati delle strutture ricettive, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio ed agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
- Il credito d'imposta spetta **fino a un massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario, **nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021**.
- **Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:**
 - a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
 - b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi all'agevolazione;
 - c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
 - d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
 - e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
 - f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
- Il credito d'imposta è **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta di sostenimento** della spesa **ovvero in compensazione**. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.

Entrata in vigore

- Il D.L. 73/2021 è in vigore **dal 26.05.2021**.

Emmestudio Srl